



È il primo passo per l'entrata in vigore dell'obbligo previsto dalla legge n. 188 del 2007 che ha introdotto le nuove procedure di contrasto al fenomeno delle dimissioni in bianco. Adesso il provvedimento deve essere firmato dal ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione per il concerto previsto.

Modalità online per la compilazione: sarà attivato un accesso al sito www.lavoro.gov.it con un nuovo sistema informatico che consente la gestione telematica del modello. Il lavoratore dopo essersi registrato, compilerà il modulo inserendo le informazioni richieste (sei sezioni con numerosi dati relativi al rapporto di lavoro quali orario, tipo di contratto, ore medie settimanali, inquadramento, ecc.). Il modello andrà trasmesso telematicamente al Ministero. Seguirà la stampa e la consegna al datore di lavoro che effettuerà le consuete comunicazioni.

Dovranno utilizzarlo per formalizzare, a pena di nullità, la propria volontà di recedere dal contratto di lavoro i lavoratori con contratti di: lavoro subordinato, indipendentemente dalle caratteristiche e dalla durata, collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, di collaborazione a natura occasionale, di associazione in partecipazione in cui l'associato fornisca prestazioni lavorative e i cui compensi siano qualificati come redditi da lavoro autonomo, nonché quelli instaurati dalle cooperative con i propri soci.

I modelli, riporteranno un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, dedicati all'identificazione del lavoratore, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della sua data di stipulazione e di ogni altro elemento ritenuto utile.

I moduli hanno validità di 15 giorni dalla data di emissione e saranno resi disponibili attraverso il sito internet del ministero del lavoro, secondo modalità che garantiscano la titolarità del richiedente, la riservatezza dei dati personali nonché la data di rilascio.